

SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE
E UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO

SPORTS DISCIPLINARY MEASURES
AND LEGAL SYSTEM

Actualidad Jurídica Iberoamericana, núm. 2 bis, junio 2015, pp. 33 a 52

Fecha entrega: 03/05/2015
Fecha aceptación: 15/06/2015

MARCELLO D'AMBROSIO
Ricercatore confermato di Diritto privato
Università degli Studi di Salerno
mdambrosio@unisa.it

RIASSUNTO: Lo scritto affronta il tema delle sanzioni disciplinari sportive, con particolare attenzione alla questione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. L'autore ricostruisce la natura delle sanzioni disciplinari e gli orientamenti giurisprudenziali nei quali si affermano i temi dell'autonomia del fenomeno sportivo e della risarcibilità del danno subito a seguito dell'irrogazione di una sanzione disciplinare. Al termine dell'indagine si rinviene nell'autonomia del diritto dello sport una manifestazione dell'autonomia privata, sì da ammettere un controllo di validità sul provvedimento disciplinare.

PAROLE CHIAVE: Sanzioni disciplinari sportive; autonomia privata; unità della giurisdizione.

ABSTRACT: This paper analyses the issues related to sports disciplinary sanctions, as part of the wider issue concerning the autonomy of sport, which is still under debate. The author examines in depth the disciplinary action fundamentals and points out the main case law (about the above-mentioned autonomy), as well as the conditions required in order to be refunded, when disciplinary sanctions are concretely applied. At the conclusion, the author confirms the autonomy of sport being a mere effect of the privates': it can not be considered as an autonomous legal system. Therefore, the legitimacy of the final verdict can surely be verified by ordinary Courts.

KEY WORDS: Sports disciplinary measures; private autonomy; legal system.

SUMARIO: I. PREMESSA. – II. GIUSTIZIA DISCIPLINARE SPORTIVA. – III. AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE. – IV. NATURA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE. – V. CONFINI DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE STATALE. – VI. GIUSTIZIA SPORTIVA E UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO. – VII. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

I. PREMESSA.

Il tema delle sanzioni disciplinari sportive in Italia risente, inevitabilmente, di un'annosa questione che, da tempo, impegna gli studiosi del diritto sportivo e non solo: l'ordinamento sportivo è davvero autonomo da quello statale? Al riguardo, non si intende cimentarsi in un esercizio teorico proteso ad accertare la tenuta della presunta separazione degli ordinamenti¹, attesa l'impossibilità di raggiungere, in questa sede, tale obiettivo per economicità della trattazione. Non si omette, tuttavia, di prendere, *ab ovo*, posizione affermando che con difficoltà l'unitarietà dell'ordinamento giuridico ammette la presenza di un ordinamento altro, inteso come comparto stagno rispetto al primo².

L'unitarietà dell'ordinamento giuridico non giustifica l'esistenza di ambiti di regolamentazione di interessi separati dall'insieme delle norme che disciplinano la vita dei consociati³. La libertà concessa all'autonomia privata, della quale è espressione il fenomeno sportivo, non si concreta nell'attribuzione del potere di adottare soluzioni insindacabili alla luce dell'ordinamento giuridico statale.

Assunta, prontamente, una posizione nel campo di osservazione del fenomeno indagato, con la precisazione che a seguire si tenterà, comunque, di dare conto del postulato pronunciato, è possibile procedere con l'analisi

¹ In dottrina la letteratura è sterminata, ivi si rinvia ai più significativi studi di ROMANO, S.: *L'ordinamento giuridico*. Firenze (2^a ed., 1945): Sansoni; CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*. Milano (1963): Giuffrè; Modugno, F.: "Giustizia e sport: problemi generali", *Riv. dir. sport* (1993), p. 327 ss.; nonché alla recente ricostruzione del panorama dottrinario offerta da MANFREDI, G.: *Pluralità degli ordinamenti e tutela giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva*. Torino (2007): Giappichelli.

² Sul punto PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*. Napoli (2006): ESI, p. 130 ss.; ID., "Lo studio del diritto nella complessità e unitarietà del sistema ordinamentale", *Foro napoletano* (2014), núm. 1, p. 100.

³ Per tutti, DI NELLA, L.: "Lo sport nel diritto primario dell'Unione europea: il nuovo quadro normativo del fenomeno sportivo", *www.giustiziasportiva.it* (2010), f. 3.

della natura delle sanzioni disciplinari sportive e, con essa, affrontare i temi della competenza giurisdizionale e della tutela dei diritti.

II. GIUSTIZIA DISCIPLINARE SPORTIVA.

Nell'autonomia riconosciuta e favorita dalla Repubblica italiana, come precisato dall'art. 2 del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con l. 17 ottobre 2003, n. 280, all'ordinamento sportivo è riservata la regolamentazione dei «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive»⁴. La comminazione delle sanzioni in oggetto rientra in quel particolare esercizio di potere giurisdizionale qualificabile in termini di «giustizia disciplinare»⁵ che si distingue dalle altre sue manifestazioni pure individuate dalla normativa in parola⁶. Difatti, l'ordinamento sportivo disciplina, con attribuzione riservata, «l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»⁷. In questo caso, il riferimento è a un esercizio di attività considerata di tipo 'tecnico'. Si pensi alle questioni o controversie che possono sorgere nell'applicazione delle regole di gioco o di attività nello svolgimento della pratica sportiva, la cui cognizione è attribuita esclusivamente al giudice sportivo. Ciò nella convinzione che le vicende tecniche dell'attività sportiva non abbiano alcuna rilevanza per l'ordinamento statale, non essendo coinvolti nella loro manifestazione diritti soggettivi o interessi legittimi⁸.

Tornando alla ripartizione della giurisdizione sportiva ricordiamo le controversie di carattere economico⁹, ovverosia quelle relative alle vicende patrimoniali sorte in esecuzione di rapporti contrattuali costituiti nello

⁴ Precipuamente art. 2, comma 1, lett. *b*) del d.l. 19 agosto 2003, n. 220.

⁵ In tema di illeciti disciplinari, si rinvia a LUISO, F.P.: "Le pene private nel diritto sportivo", in AA.VV., *Le pene private* (a cura di F.D. BUSNELLI e G. SCALFI). Milano (1985): Giuffrè, p. 172 ss.; nonché DE SILVESTRI, A.: "La giustizia sportiva nell'ordinamento federale", *Riv. dir. sport* (1981), p. 3 ss.

⁶ Si tenga conto della posizione di chi, ad esempio, omologa le vicende disciplinari a quelle tecniche [cfr. COCCIA, M.: "Fenomenologia della controversia sportiva e dei suoi metodi di risoluzione", *Riv. dir. sport* (1997), p. 617].

⁷ Art. 2, comma 1, lett. *a*) del d.l. 19 agosto 2003, n. 220

⁸ Sul punto, per tutti, LUISO, F.P.: *La giustizia sportiva*. Milano (1975): Giuffrè, p. 229; nonché DE SILVESTRI, A.: "Enfatizzazione delle funzioni e «infortuni giudiziari» in materia di sport", *Riv. dir. sport* (1993), p. 379, ove si argomenta sulla natura delle regole tecniche e di conseguenza sulla individuazione di situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale nell'esercizio dell'attività sportiva.

⁹ Sull'ampiezza della categoria DE SILVESTRI, A.: "Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio", *Riv. dir. sport* (2000), p. 503 ss.

svolgimento della pratica sportiva, di norma affidate ad una composizione arbitrale in forza di clausole compromissorie¹⁰.

Alla giustizia sportiva è, dunque, riservato il potere di emettere provvedimenti di tipo disciplinare, la cui natura risulta oggetto di dibattito.

La natura delle sanzioni disciplinari sportive è condizionata, tradizionalmente, dalla qualificazione degli interessi perseguiti nell'esercizio dell'attività¹¹. Ove si propenda per qualificare le situazioni interessate dall'emanazione di una sanzione disciplinare in termini di diritti soggettivi, si presuppone la natura negoziale delle sanzioni¹². È largamente diffusa, all'opposto, la convinzione che le federazioni sportive, nella conduzione della loro attività, assicurino la realizzazione di interessi generali. Sebbene esse siano soggetti di diritto privato, godono di un potere di conformazione di interessi fondamentali della società. Ne consegue che i provvedimenti che le stesse emanano sono assimilabili all'atto amministrativo¹³ e che i destinatari delle decisioni sono titolari di situazioni giuridiche qualificabili in termini di interesse legittimo.

La questione, sommariamente presentata, sottende un notevole rilievo, atteso che dalla qualificazione delle situazioni giuridiche coinvolte nell'erogazione della sanzione disciplinare si determina la competenza giurisdizionale del giudice statale. Anche volendo riconoscere la piena autonomia dell'ordinamento sportivo, sono, a ogni modo, rilevanti per l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 220 del 2003, le situazioni giuridiche soggettive connesse all'ordinamento sportivo¹⁴. In giurisprudenza, salvo taluni isolati (sebbene autorevoli) arresti¹⁵, è diffuso l'orientamento favorevole alla qualificazione in termini di interessi legittimi delle situazioni in parola¹⁶. Una posizione, questa, avallata pure dalla Corte costituzionale¹⁷, per

¹⁰ Per tutti INDRACCOLO, E.: "Arbitrato e conciliazione nel diritto dello sport", in AA.VV., *Mediazione e arbitrato nel sistema dei rapporti giuridici d'impresa* (a cura di R. Vitolo). Napoli (2012): ESI, p. 291 ss.

¹¹ In generale sulla natura pubblica o privata dei provvedimenti disciplinari, di recente a commento della pronuncia n. 49 del 2011 della Consulta, BLANDO, F.: "Sanzioni sportive, sindacato giurisdizionale, responsabilità risarcitoria", *Danno resp.* (2011), p. 924 ss.

¹² Si rinvia, ancora, a LUISO, F. P.: "Le pene private", cit., p. 172 ss.; nonché FERRARA, L.: "Giustizia sportiva", *Enc. dir., Annali*, III. Milano (2010): Giuffrè, p. 514 ss.

¹³ Cfr. GOISIS, F.: *La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato*. Milano (2007): Giuffrè, p. 211 ss.; nonché, più di recente, SANTAGADA, G.: "Le sanzioni disciplinari sportive: se non sono «atti amministrativi», ma «fatti storici» non arbitrabili e la domanda risarcitoria si propone davanti al giudice ordinario", *Giust. civ.* (2012), p. 2519 ss. In giurisprudenza, v. la nota pronuncia Tar Lazio, Roma, ord., 11 febbraio 2010 n. 241 (*Foro it.* 2010, 528); unitamente a, tra le molte, Tar Lazio, Roma, 9 giugno 2008 n. 5595; Tar Lazio, Roma, 5 giugno 2008 n. 5492 (*ivi*, 598); Tar Lazio, 19 marzo 2008, n. 2472 (*ivi*, 599).

¹⁴ Cass., Sez. un., 23 marzo 2004, n. 5775 (*Giust. civ.* 2005, 6, I, 1625 ss.).

¹⁵ Cass., Sez. un., 1° ottobre 2003 n. 14666 (*Foro amm.-Cons. Stato* 2004, 93).

¹⁶ V. giurisprudenza citata in precedenza n. 13.

la quale la sanzione disciplinare sportiva è idonea a ledere una situazione anche di interesse legittimo, sì da giustificare l'intervento del giudice statale, che potrà accertare, seppure in via 'incidentale' e 'indiretta', l'offensività dell'atto e riconoscere la tutela risarcitoria.

È possibile dedurre, pertanto, che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva e che le medesime possono incidere su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico¹⁸, la cui lesione è, comunque, risarcibile. Il quadro delineato, apparentemente coerente con il sistema, presenta, tuttavia, apprezzabili criticità – nemmeno troppo velate – che è necessario analizzare per comprendere se effettivamente la soluzione invalsa garantisca i diritti che afferma di tutelare.

III. AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO E LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Ai fini dell'indagine proposta, è utile procedere dalla posizione assunta nel 2011 dalla Corte costituzionale. La decisione della Consulta origina da un'ordinanza di rimessione del Tar Lazio (n. 241 del 2011), mediante la quale il giudice amministrativo capitolino ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. *b*), del d.l. n. 220 del 2003, nella parte in cui «riserva al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, in riferimento agli art. 24, 103 e 113 cost.»¹⁹.

L'ordinanza del giudice amministrativo segue a una *querelle* giurisprudenziale, sorta sull'interpretazione del dato normativo sindacato, che ha visto la giustizia amministrativa divisa tra l'affermazione dell'irrilevanza delle questioni disciplinari sportive per l'ordinamento giuridico²⁰ (giacchè rimesse

¹⁷ Corte cost. 11 febbraio 2011 n. 49 (*Danno resp.* 2011, 1, 919 ss.) e a commento della pronuncia DI NELLA, L.: "Costituzionalità della «giustizia sportiva» e principio di specificità dello sport", *Rass. dir. econ. sport* (2012), p. 45 ss.; nonché ID.: *Lo sport. Profili teorici e metodologici*. Napoli (2010): ESI, p. 155 ss.

¹⁸ Il tema è puntualmente affrontato da FERRARA, L.: "Il contenzioso sportivo tra situazioni giuridiche soggettive e principi del diritto processuale", *Foro amm.-Cons. Stato* (2009), p. 1591 ss.

¹⁹ Tar Lazio, Roma, ord. 11 febbraio 2010 n. 241, cit.

²⁰ Cons. Giust. amm. sic. 8 novembre 2007, n. 1048 (*Foro it.*, 2008, III, 134), laddove è affermato che ai sensi degli art. 1, comma 2, e 2, comma 1, lett. *a*) e *b*) del d.l. n. 220 del 2003, le controversie aventi a oggetto atti del comitato olimpico nazionale o delle federazioni sportive, che applicano norme regolamentari sportive ovvero irrogano sanzioni

per espressa previsione legislativa alla giustizia sportiva) e il riconoscimento della giurisdizione statale in caso di violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi a seguito di emanazione di provvedimenti sanzionatori²¹. Una contrapposizione che ha condotto il Consiglio di Stato²², in seguito, a rifuggire dall'interpretazione che conduce alla disapplicazione della disciplina in oggetto, ritenendo la riserva limitata al mero accertamento dell'annullamento dell'atto e non anche alla proposizione dell'azione risarcitoria.

La Corte costituzionale, chiamata a risolvere il conflitto relativo alla riserva di giurisdizione riconosciuta al giudice sportivo, si è pronunciata adottando un'interpretazione non priva di luci e ombre²³. La Consulta, nel premettere che la normativa sindacata è stata adottata in un momento di grave difficoltà del mondo del calcio, riconosce la difficoltà di un *actio finium regundorum* proprio nell'*incipit* del decreto legge ove è riconosciuta l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale. Aggiunge, ancora, la Corte che l'ordinamento sportivo nazionale è un'articolazione di quello internazionale riconducibile al C.O.N.I., dotato di una «struttura organizzativa extrastatale riconosciuta dall'ordinamento della Repubblica»; nonché la stessa afferma che l'autonomia dell'ordinamento sportivo trova ampia tutela negli artt. 2 e 18 della Costituzione²⁴. Accertata l'autonomia dell'ordinamento sportivo, i giudici costituzionali si preoccupano di dare struttura alla tutela giurisdizionale, al punto da definire i confini del potere statale da quello sportivo. Si individuano, nell'interpretare il d.l. n. 220 del 2003, le seguenti forme di tutela: a) una «limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra società sportive, associazioni sportive, atleti» demandata al giudice ordinario; b) un'altra relativa alle vicende di cui all'art. 2 del decreto in parola, ovvero sia «l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni», nonché i «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare», la cui cura è affidata a «organismi interni all'ordinamento stesso in cui le norme in

disciplinari sportive, «sono riservate agli organi della giustizia sportiva e dunque sottratte alla giurisdizione tanto del giudice ordinario quanto del giudice amministrativo, a nulla rilevando le eventuali conseguenze patrimoniali indirette, ancorché di rilevante entità, originate dai predetti atti».

²¹ Nel tentativo di superare l'intento, nemmeno troppo celato al d.l. n. 220 del 2003, di sottrarre le vicende sportive alla cognizione del giudice ordinario: Tar Lazio, Roma, 8 giugno 2007, n. 5280 (*Foro it.* 2007, III, 474); Tar Lazio, Roma, 21 giugno 2007, n. 5645 (*ivi*, 473); Tar Lazio, Roma, 22 agosto 2006, n. 4666 (*ivi*, III, 2006, 538); Tar Lazio, Roma, 22 agosto 2006, n. 4671 (*Foro amm.-Tar*, 2006, 2967).

²² Cfr. Cons. Stato 25 novembre 2008, n. 5782 (*Foro it.* 2009, III, 195) allorchè si discosta da altre decisioni assunte in precedenza: Cons. Stato 9 febbraio 2006, n. 527 (*Giustizia amm.* 2006, I, 201); già Cons. Stato 9 luglio 2004, n. 5025 (*Cons. Stato* 2004, I, 1504).

²³ Corte cost. 11 febbraio 2011 n. 49, *o.l.c.*

²⁴ Cass. 16 febbraio 2005, n. 18919 (*Dir. giust.* 2005, 40, 37)

questione sono state poste [...] secondo uno schema proprio della cosiddetta “giustizia associativa”»; c) un'altra, infine, di carattere residuale, relativa a ogni altra controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Come si può osservare, la pronuncia, prima ancora di entrare nel merito della questione sollevata dal Tar Lazio, tratta della legittimità dell'impianto di base del d.l. n. 220 del 2003 e riconosce che «l'ordinamento sportivo recede allorchè siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive che [...] siano rilevanti per l'ordinamento giuridico della Repubblica». Prosegue, poi, nel ridimensionare lo spazio della violazione presunta. Difatti, se per il giudice remittente la normativa sindacata presenta un *fumus* di incostituzionalità in relazione agli artt. 24, 103, e 113 cost., per la Consulta non si prospetterebbero violazioni «diverse da quelle formulate con riferimento all'art. 24 cost.», giacchè, forse in modo non del tutto condivisibile, non sarebbero rilevanti per individuare il fondamento costituzionale delle funzioni giurisdizionali del giudice amministrativo.

Così i giudici di legittimità costituzionali si spingono a fornire un'interpretazione costituzionale del dato normativo oggetto della loro attenzione, mutuando quale «diritto vivente» l'orientamento, in precedenza richiamato, del Consiglio di Stato. Con una letterale tecnica di ‘copia e incolla’, la Consulta afferma che «tali norme debbano essere interpretate, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle federazioni sportive o dal Coni abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere»²⁵. In forza di tale interpretazione sono proponibili innanzi al giudice amministrativo le domande volte ad ottenere il risarcimento del danno che le sanzioni disciplinari hanno provocato, allorchè incidono su situazioni rilevanti per l'ordinamento generale. I giudici costituzionali, dunque, riconoscono, in aderenza alla posizione dei colleghi di Palazzo Spada, che il «giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione»²⁶.

²⁵ Corte cost. 11 febbraio 2011 n. 49, cit., p. 923.

²⁶ Corte cost. 11 febbraio 2011 n. 49, *o.l.u.c.*

Alla luce dell'interpretazioni offerta dalla Consulta, il giudice amministrativo può accertare, seppure in via residuale, le violazioni dei diritti affermati dall'ordinamento, nei limiti di una tutela per equivalente. Sul punto, la posizione dei giudici costituzionali è, quantomeno, singolare. La mancanza di un potere di annullamento in capo al giudice amministrativo in relazione agli atti della giustizia sportiva lesivi di un diritto soggettivo e di un interesse legittimo pare poco comprensibile. La debolezza dell'argomentazione della decisione si osserva, ove a sostegno dell'orientamento accolto si adduce che l'annullamento «difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all'affermato intendimento di tutelare l'ordinamento sportivo»²⁷. La soluzione sarebbe, pertanto, offerta in nome di un 'non irragionevole bilanciamento' che avrebbe indotto il legislatore «ad escludere la possibilità dell'intervento giurisdizionale incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo»²⁸.

IV. NATURA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE.

Come innanzi ricordato, la qualificazione dell'attività dei protagonisti del fenomeno sportivo condiziona gli esiti del procedimento ermeneutico. Attribuendo alle federazioni sportive il compito di perseguire interessi generali, le situazioni giuridiche coinvolte dalle sanzioni non possono che essere qualificate in termini di interessi legittimi e disciplinate da provvedimenti di tipo amministrativo. Viceversa l'attribuzione della natura privatistica ai soggetti sopra richiamati conduce a rintracciare nelle sanzioni disciplinari sportive la natura di pene private le quali possono, eventualmente, incidere su situazioni di diritto soggettivo. In questo senso, ancora una volta, la pronuncia della Corte costituzionale evocata non ha contribuito a chiarire la questione.

La Consulta non ha assunto alcuna posizione in merito alla diafrasi pubblico-privata dell'attività delle federazioni sportive e di conseguenza sulla natura dei diritti eventualmente coinvolti dall'attività disciplinare. Con una decisione 'pilatesca', i giudici costituzionali si sono limitati ad affermare che le sanzioni disciplinari sportive possono incidere sia su diritti soggettivi che su interessi legittimi, lasciando così del tutto aperto il dibattito.

Si potrebbe concordare con chi propende nel ritenere che il richiamo della Consulta agli interessi legittimi, nonché la previsione della giurisdizione,

²⁷ *Ididem.*

²⁸ *Ibidem.*

seppure residuale, del giudice amministrativo di cui all'art. 3 del d.l. n. 220 del 2003, escluderebbe la possibilità di poter giungere a qualificare l'attività disciplinare quale esercizio di una giustizia di stampo 'privatistico'²⁹. Non resta che vagliare la possibilità di seguire la strada che conduce alla qualificazione delle sanzioni sportive quali 'atti amministrativi'.

In favore di tale orientamento, come ricostruito poc'anzi, milita la previsione normativa che attribuisce una competenza giurisdizionale al giudice amministrativo. La scelta del legislatore potrebbe far intendere che lo stesso abbia preferito qualificare la natura degli interessi coinvolti nella manifestazione del fenomeno sportivo. Per questa via, le sanzioni disciplinari assumerebbero la natura dei veri e propri 'atti amministrativi'. La soluzione prospettata è degna di nota, giacché presenta, come giustamente evidenziato, il rischio di ledere il principio della necessaria impugnabilità degli atti amministrativi. Le sanzioni disciplinari sportive sarebbero dei singoli atti amministrativi sindacabili dal giudice statale nei limiti della mera tutela risarcitoria per equivalente e non in punto di illegittimità del provvedimento in funzione dell'annullamento. Per tale via, potrebbe ragionevolmente dirsi leso il disposto dell'art. 113 cost., atteso che contro gli atti amministrativi «è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa» e la tutela «non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti»³⁰.

Senza indagare la natura dell'interesse legittimo quale situazione nella quale l'assetto di interessi non è predeterminato da legislatore ma dall'amministrazione caso per caso e per questo, particolarmente, tutelato dalla Carta costituzionale; ovvero senza indugiare nella ricostruzione del potere di agire, autonomamente, innanzi al giudice amministrativo per chiedere l'annullamento o il risarcimento del danno, si potrebbe obiettare a quanto ricostruito che la scelta del legislatore non è poi così infondata. Basti ricordare che il disposto dell'art. 113 cost., al terzo comma, stabilisce che la legge possa determinare quali organi di «giurisdizione» siano legittimati ad «annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa». Ebbene, se l'interpretazione giunge ad accostare le sanzioni disciplinari sportive all'atto amministrativo, presupponendo che l'attività delle federazioni sia, sempre per via ermeneutica, assimilabile all'attività di cura di interessi generali propria della pubblica amministrazione, allora il riferimento al potere di selezionare gli organi preposti a sindacare

²⁹ Per SANTAGADA, G.: "Le sanzioni disciplinari sportive", cit., p. 2524, a ogni modo, l'aver riconosciuto, avverso le sanzioni disciplinari sportive, soltanto la tutela risarcitoria e non l'annullamento dell'atto non violerebbe l'art. 24 cost. Al contrario, potrebbe essere un elemento a favore della ricostruzione privatistica del fenomeno sportivo.

³⁰ Ancora SANTAGATA, G.: "Le sanzioni disciplinari sportive", cit., pp. 2525-2526.

L'atto illegittimo può essere inteso fino a ricomprendere nel suo raggio di azione il giudice sportivo, ciò anche alla luce del principio di unitarietà dell'ordinamento. Ne consegue che non del tutto biasimabile è la decisione della Consulta di escludere la sola impugnabilità della sanzione disciplinare innanzi al giudice amministrativo, attribuendo a questo una «giurisdizione di legittimità meramente risarcitoria»³¹.

A ogni modo, la questione rilevante – sia concesso – non è questa ma quella utile a comprendere se davvero c'è uno spazio, anche se residuale, per la giurisdizione amministrativa e, nel caso di risposta positiva, se a esse compete l'annullamento dell'atto in violazione di un interesse legittimo.

V. CONFINI DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE STATALE.

La necessità di accertare l'effettiva portata ermeneutica del disposto della Corte costituzionale può certamente indurre a rintracciare una soluzione, coerente con il sistema, che ammetta una giurisdizione amministrativa meramente risarcitoria.

Si potrebbe ripartire dalla qualificazione delle sanzioni disciplinari sportive come 'fatti giuridici'. Una scelta, quest'ultima, avallabile stante la difficoltà ad ammettere la giurisdizione del giudice amministrativo sprovvista del potere di annullamento dell'atto. L'attività disciplinare terminerebbe con l'adozione di un atto qualificabile per l'ordinamento giuridico quale mero fatto giuridico, potenzialmente idoneo ad incidere su una situazione intesa di diritto soggettivo. Sarebbero, dunque, del tutto coerenti i riferimenti agli artt. 2043 e 2058 c.c. e la giurisdizione meramente risarcitoria non potrebbe che essere riconosciuta in capo al giudice ordinario, atteso che il giudice amministrativo è chiamato a pronunciarsi soltanto su atti autoritativi espressione dell'esercizio di un potere pubblico.

Si noti, l'esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo sulle sanzioni disciplinari sportive è prevista dal dato normativo. L'art. 133, lett. z), c.p.a. ricomprende tali provvedimenti all'interno di una giurisdizione esclusiva della giustizia sportiva, attribuendo al giudice amministrativo esclusivamente la competenza sulle controversie «aventi ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo», nonché escludendo dalla medesima giurisdizione quelle «inerenti i rapporti

³¹ SANTAGATA, G.: "Le sanzioni disciplinari sportive", cit., p. 2529; in tal senso, v. pure le note critiche di LUBRANO, E.: "La Corte cost. n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?", *Riv. dir. economia sport* (2011), p. 63.

patrimoniali tra società, associazioni e atleti». In base al combinato disposto degli artt. 133, lett. z), c.p.a. e dell'art. 2 del d.l. n. 220 del 2003, l'annullamento della sanzione disciplinare sportiva non può essere dichiarato da giudice statale né amministrativo né, tantomeno, ordinario. Inoltre, nel accogliere l'idea che le sanzioni non sono atti amministrativi, la tutela risarcitoria accordata dal giudice statale può passare soltanto dal giudicato di quello ordinario per violazione di un diritto soggettivo.

La ricostruzione offerta non soddisfa. Non si comprende, infatti, quale spazio sia effettivamente affidato al giudice amministrativo e, soprattutto, se questi alla luce del modello proposto sia ancora titolare di una competenza in materia, la quale, è bene ribadirlo, è formalmente riconosciuta dal dato normativo e, in via ermeneutica, accordata dalla giurisprudenza costituzionale con il richiamo da questa effettuato agli interessi legittimi. Ove si riconosca che il giudice amministrativo non sia competente a conoscere delle sanzioni giacché a) esse non sono atti autoritativi emessi da un organo che eserciti un potere pubblico; b) non è possibile ammettere l'operatività di una tutela amministrativa non demolitoria³², non si comprende in quali casi il giudice amministrativo possa conoscere degli effetti di una vicenda sportiva. Difatti, ammesso che le sanzioni disciplinari non sono atti autoritativi espressione di un pubblico potere resta da individuare quale altra manifestazione del fenomeno sportivo possa esserlo. Senza dimenticare che il postulato teorico della inammissibilità di una tutela amministrativa meramente risarcitoria³³, fa sì che la giurisdizione del giudice amministrativo è, in principio, sempre esclusa.

In realtà, il quadro delineato presenta un'*impasse* superabile, ammettendo il ricorso all'avversato principio dell'unità della giurisdizione. Tuttavia, prima di delineare una diversa prospettiva di analisi in grado, per chi scrive, di conciliare l'indipendenza del fenomeno sportivo con il rispetto dei diritti fondamentali dell'ordinamento, è utile attardarsi sulla natura del giudizio disciplinare che si concluda con l'irrogazione di una sanzione sportiva.

VI. GIUSTIZIA SPORTIVA E UNITARIETÀ DELL'ORDINAMENTO.

I limiti riscontrati nel tentativo di individuare nel fenomeno sportivo l'esercizio di un potere pubblico inducono a ritenere che non vi sia altra via

³² Una ricostruzione della tematica è offerta da SANDULLI, M.A., "Il risarcimento del danno nei confronti delle pubbliche amministrazioni: tra soluzione di vecchi problemi e nascita di nuove questioni", *www.giustamm.it* (2011).

³³ La scelta della del rimedio è una facoltà rimessa al ricorrente e non un'imposizione posta in capo al giudice: sul punto, segnatamente, STANGHELLINI, L.: *La risarcibilità del danno provocato da sanzioni disciplinari sportive e da errori arbitrali*. Napoli (2013): ESI, p. 75 ss.

per la qualificazione dell'esperienza sportiva che quella diretta ad affermarne il carattere privatistico. Il fenomeno sportivo è, infatti, l'esercizio di un'attività associativa che presuppone un'organizzazione per la cura degli interessi privati. Alle regole di gestione interna può essere affidato anche il compito di vagliare e reprimere le condotte dei membri non in linea con le prescrizioni cristallizzate nei regolamenti interni³⁴. Il potere disciplinare è, pertanto, previsto e strumentale al corretto svolgimento della vita associativa³⁵.

Tanto premesso, le sanzioni disciplinari sportive approdano a una qualificazione in termini di pene private, o finanche di «diritto penale dei corpi sociali»³⁶, e, secondo una visione privatistica del fenomeno sportivo (segnatamente negoziale con ricorso alle categorie delle obbligazioni e dei contratti), avverso la condotta non rispondente al regolamento è ammesso il ricorso mediante gli strumenti posti a difesa dell'inadempimento. Al riguardo, potrebbe ritenersi che detto potere, quale manifestazione della libertà organizzativa associativa, sia 'sostanzialmente' autonomo dall'ordinamento giuridico. Sul punto, non va sottaciuto che, per quanto la libertà associativa sia un valore costituzionalmente garantito e promosso, il rilevante ruolo che la formazione sociale svolge nella formazione dell'individuo non fa di questa un soggetto operante in un ambito alieno all'ossequio dei valori, tutti, fissati nell'ordinamento giuridico.

Quale sia la ricostruzione della natura delle sanzioni disciplinari sportive accolta, tuttavia, non può essere concesso all'interprete di sottrarre tale esercizio di potere alla giurisdizione statale. Difatti, al di sopra del fenomeno indagato, giacchè strumento di sviluppo e di realizzazione della persona, è includibile il controllo dell'ordinamento giuridico. Gli interessi individuali coinvolti nella vita associativa, seppure rimessi a una gestione endoassociativa nel rispetto dell'autonomia privata riconosciuta dalla Carta fondamentale, 'devono' ricevere una regolamentazione necessariamente rispettosa dell'assetto valoriale che la medesima Costituzione ha conformato³⁷, così come sancito dall'art. 1322 c.c.

La rilevanza per l'ordinamento giuridico delle vicende sportive è testimoniata dalla circostanza che un illecito disciplinare non esclude che la condotta sia pure penalmente sanzionabile, ovvero che lo sia in sede civile, e ciò a

³⁴ FERRARA, L.: "Giustizia sportiva", cit., p. 491 ss.

³⁵ Nella prospettiva del diritto dello sport, per tutti, RIGAUX, F.: "Il diritto disciplinare dello sport", *Riv. dir. sport* (1997), p. 387 ss.

³⁶ CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati*, cit., p. 80.

³⁷ Sul valore del controllo di meritevolezza PERLINGIERI, P.: *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., *passim*.

prescindere dalla effettiva sanzionabilità innanzi alla giustizia sportiva³⁸. Inoltre, la natura meramente negoziale dell'ordinamento sportivo fa sì che al suo interno siano assenti gli strumenti giuridici in grado di dare esecuzione alle sanzioni disciplinari. Senza i rimedi esecutivi concessi dall'ordinamento giuridico le sanzioni disciplinari corrono il rischio di perdere effettività. Diversamente si ammetterebbe l'esistenza di uno spazio operativo, una sorta di zona franca, ove alla violazione di interessi regolamentati a livello sia endoassociativo sia generale non segua alcuna sanzione effettiva. L'autonomia dello sport corrisponde al potere di regolamentare liberamente un'attività di rilevanza primaria in forza ad un principio di sussidiarietà, secondo una logica propria del fenomeno associativo e dell'autonomia privata in generale di cui il fenomeno sportivo non ne è che un'articolazione. Le sanzioni disciplinari sportive sono sanzioni contrattuali e, dunque, rilevanti per l'ordinamento giuridico. L'autonomia dell'ordinamento sportivo può di certo attribuire un'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione, ma non di certo nella protezione degli interessi posti alla base dell'ordinamento giuridico³⁹.

L'ordinamento sportivo, dunque, non è un ordinamento autonomo ovverosia indipendente da quello giuridico, come affermato da tempo, e non da ultimo dalla stessa giurisprudenza costituzionale. L'autonomia presuppone, comunque, il rispetto delle valori fondamentali dell'ordinamento. Anche nell'esercizio della giustizia disciplinare viene il rilievo il rispetto del principio sancito nell'art. 24 cost. e, al riguardo, non è sufficiente riconoscere una mera tutela risarcitoria. Contrariamente, è necessario garantire che il giudice statale possa conoscere anche dell'invalidità dei provvedimenti⁴⁰, nonché del rispetto delle garanzie costituzionali connessi all'esercizio di un potere con funzione giudicante. Il processo di riforma della giustizia sportiva, che nel 2013 ha visto segnare un'importante tappa del suo percorso, ha prodotto un sistema di giustizia che presenta, ancora, vistose lacune o *deficit* di garanzia rispetto ai principi costituzionali. Si pensi, ad esempio, al Collegio di garanzia dello sport ovvero alle Corti federali per le quali le regole di composizione non garantiscono a pieno la soddisfazione dei principi di imparzialità e terzietà che dovrebbero essere propri di ogni forma di 'giudizio'⁴¹, come pure

³⁸ INDRACCOLO, E.: "Arbitrato e conciliazione nel diritto dello sport", cit., p. 285 ss.

³⁹ Si esprime in termini di autonomia 'condizionata' COLUCCI, M.: "L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»", *Riv. dir. econ sport* (2006), p. 17.

⁴⁰ Diversamente si riconoscerebbe in favore del fenomeno associativo sportivo una irragionevole disapplicazione della disciplina codicistica (art. 23 c.c.) posta a protezione degli associati contro le delibere assunte dall'ente.

⁴¹ Ampiamente PERLINGIERI, P.: *Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana*. Napoli (2010): ESI, p. 37 ss.

affermato ricorrentemente dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo⁴². In sintesi, la giustizia sportiva seppure espressione dell'autonomia privata (ma ancor di più ove la si consideri manifestazione di un potere pubblico) deve rispettare i principi del giusto processo.

La cultura giuridica che attribuisce eccessiva preponderanza a uno statalismo imperante anche nell'esercizio dell'attività giudicante deve essere abbandonata⁴³. Sposando tale impostazione, l'esercizio del potere giurisdizionale non può che essere espressione dell'attività statale e l'attività negoziale non può mai avere carattere giurisdizionale. Si tratta di una posizione frutto della tendenza, tutta italiana, a guardare con sfavore alla larga diffusione dell'istituto dell'arbitrato, la quale ha inciso negativamente sull'evoluzione della giustizia sportiva⁴⁴. Il ricorso ad una giustizia privata non inevitabilmente lede i principi di legalità e le regole del giusto processo⁴⁵. Inoltre, le norme inderogabili possono riguardare, a buon diritto, anche i diritti disponibili sui quali il giudice privato può decidere, anche perché la fonte della legittimazione del potere giudicante non incide sulla natura giurisdizionale dell'attività. Come in dottrina si è affermato una equivalenza tra giustizia arbitrale e giustizia statale, nel rispetto dei principi e delle garanzie del giusto processo, così il dato rileva anche per il fenomeno della giustizia sportiva che, al di là della sua natura di arbitro o no, è essa stessa esercizio di un'attività giurisdizionale in quanto tale sottoposta agli stessi dettati costituzionali.

Giova precisare che «il sistema ordinamentale è unitario» e che «il rapporto tra processo e diritto va inteso in modo più realistico, considerando il processo – una realtà autonoma – ma pur sempre uno strumento attuativo del diritto sostanziale, a questo servente»⁴⁶. Pertanto, le clausole negoziali

⁴² Ad esempio, si rinvia a CEDU 27 settembre 2011, *Menarini Diagnostics s.r.l. c. Italia*, www.hudoc.echr.coe.int.

⁴³ Si rinvia a TENELLA SILLANI C.: *L'arbitrato di equità. Modelli, regole, prassi*. Milano (2006): Giuffrè, p. 57 ss.

⁴⁴ Il principio del «monopolio statale esclusivo della giurisdizione» ancora riecheggia in Cass., Sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24153 (*Foro it.*, 2013, I, 3407), che, seppur riconoscendo «la natura giurisdizionale e non negoziale dell'arbitrato rituale», afferma che «il contrasto circa l'attribuzione della cognizione della controversia al collegio arbitrale italiano o al giudice ordinario integra una questione di competenza (e non di giurisdizione) sulla base della nota tesi del “convogliamento” dell'arbitrato nell'ambito del giudizio ordinario».

⁴⁵ Come osserva TENELLA SILLANI C., *L'arbitrato di equità*, cit., p. 359, «se il giudizio di equità non è e non può essere un giudizio extragiuridico nelle liti di scarso valore, caratterizzate dall'esigenza di celerità ed economicità del procedimento [...] a maggior ragione non dovrebbe esserlo nell'arbitrato, dove le questioni giuridiche da risolvere sono in genere molto più complesse e spesso dal valore economico ingente».

⁴⁶ PERLINGIERI P.: *La giustizia civile tra efficienza e garanzie (in ricordo di Franco Cipriani)*, *Giust. proc. civ.* (2013), núm. 4, p. 1295.

«che, nel regolamentare il funzionamento di un procedimento disciplinare sportivo o di un arbitrato sportivo, si pongano in contrasto con norme di vertice dell'ordinamento generale, non potranno essere idonee a disciplinare la concreta fattispecie, in ragione della loro invalidità»⁴⁷. In sede di giustizia sportiva, anche nella sua manifestazione disciplinare, dunque, è necessario salvaguardare i principi fondamentali costituzionalmente garantiti. Diversamente, non potrà che ammettersi il ricorso al giudice statale. Ciò comporta che il giudice sportivo non è sottoposto alla sola regolamentazione federale ma, altresì, alle norme dell'ordinamento giuridico. Come il giudice arbitrale, anche il giudice sportivo risponde al principio di legalità, una legalità costituzionale che impone di interpretare le norme alla luce della Carta fondamentale⁴⁸.

Il ricorso al giudice statale per ottenere la tutela dei propri diritti, anche invocando una protezione di tipo demolitorio⁴⁹, deve sempre essere ammesso (o quanto meno dovrebbe esserlo), allorchè il provvedimento disciplinare abbia leso un diritto riconosciuto dall'ordinamento e, ogniqualvolta, sia la stessa pattuizione negoziale ad essere sospetta di incoerenza con il sistema valoriale di riferimento⁵⁰. Il rinvio è alla clausola compromissoria o al vincolo di giustizia sportiva che istituisce una forma obbligata di giudizio. Non si nega il valore della giustizia espressione dell'autonomia privata, ma si contesta l'impossibilità di evitarla ricorrendo direttamente al giudice statale. La questione, in realtà, è da tempo affrontata. Basti ricordare che la giurisprudenza europea⁵¹ ha avuto modo di asserire che la clausola compromissoria è legittima finchè non precluda di adire i tribunali di diritto comune. Anche se la clausola compromissoria «si basa un momento di libertà», ciò non significa che essa «non debba non rispondere a regole sostanziali che rappresentano principi e valori sui quali è costruito lo Stato repubblicano»⁵². È evidente che all'autonomia privata e, quindi, anche a quella sportiva (che ne è un'espressione) non è dato negare o sovvertire il rispetto della gerarchia dei valori dell'ordinamento. Del resto la clausola compromissoria «si giustifica pur sempre in relazione al contratto o

⁴⁷ PERLINGIERI, P.: *Arbitrato e conciliazione*. Napoli (2002): ESI, p. 289.

⁴⁸ PERLINGIERI, P.: *Arbitrato e costituzione*, cit., p. 13 s.

⁴⁹ Contrariamente da quanto accade innanzi al giudice amministrativo, il quale influenzato, non da ultimo dall'orientamento della Consulta, continua ad escludere un intervento ai sensi dell'art. 2058 c.c.: Tar Lazio, Roma, 24 aprile 2013, n. 1783, *Giur. merito* (2013), p. 1673.

⁵⁰ Un giudizio che secondo INDRACCOLO, E.: «Arbitrato e conciliazione nel diritto dello sport», cit., p. 293 deve essere «svolto con particolare attenzione alla peculiare situazione coinvolta».

⁵¹ Trib. di primo grado CE 26 gennaio 2005, c. T-193/02, *Piau c. Commissione delle Comunità europee* (Guida al diritto, 2005, 2, 63 ss.).

⁵² PERLINGIERI, P.: *Arbitrato e costituzione*, cit., p. 9.

comunque all'atto o al rapporto sostanziale sul quale deve poi svolgere la sua incidenza»⁵³.

Si evidenzia un giudizio da effettuare caso per caso che può condurre sino alla dichiarazione di invalidità dell'atto negoziale⁵⁴. Come avvenuto, ad esempio, in un noto caso deciso, recentemente, dalla Corte di Appello di Monaco di Baviera⁵⁵. I giudici tedeschi di seconda istanza hanno confermato l'orientamento del tribunale di prime cure⁵⁶, ritendo la clausola compromissoria sottoscritta da un'atleta nulla perché non liberamente accettata, atteso che lo sportivo non ha scelta nell'adesione alla federazione operando, quest'ultima, in posizione di 'monopolio'. Nell'adesione alla federazione ci si trova nell'impossibilità di negoziare il contenuto della clausola in virtù di palese squilibrio contrattuale che non può non avere ripercussioni sulla validità dell'atto negoziale. L'interpretazione fornita dalla Corte tedesca presenta un'indubbia *vis* dirompente. Ove oltrepassasse i confini nazionali, essa metterebbe a dura prova la consolidata tenuta della presunta autonomia dell'ordinamento sportivo. In questo senso, gli atleti sarebbero posti nella condizione di non avere limiti nell'adire i giudici statali avverso i provvedimenti emessi dalle federazioni sportive e, viceversa, l'ordinamento giuridico sarebbe in grado di incidere, conformandolo, il rapporto tra atleta e federazione.

VII. RIFLESSIONI CONCLUSIVE.

Dall'*excursus* fin qui svolto è emerso che la giustizia disciplinare sportiva ha natura privatistica. Con essa si garantisce il rispetto delle regole endoassociative. La competenza riservata risponde a principi di autonomia negoziale e sussidiarietà e si colloca in modo armonico nel sistema. L'ordinamento giuridico attribuisce ai privati il potere di autoregolamentare talune manifestazioni del loro agire: così è concesso nel fenomeno associativo e, pertanto, in quello sportivo. Autonomia nella conformazione degli interessi privati non significa, tuttavia, 'autarchia'. I privati non possono regolamentare le vicende giuridiche in contrasto con il quadro di valori e principi stabiliti dall'ordinamento⁵⁷. L'autonomia privata si muove all'interno

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ In tema, utili sono le considerazioni espresse da LEPORE, A.: "Il contratto di cessione di calciatori professionisti: unità dell'ordinamento giuridico e giudizio di validità", *Rass. dir. econ. sport* (2011), p. 175 ss.

⁵⁵ OLG München 15 gennaio 2015 – U 1110/14 Kart. (SpuRt, 2015, 78 ss.).

⁵⁶ Landgericht München 26 febbraio 2014 – O 28331/12 (Dir. comm. int., 2014, 2, 542).

⁵⁷ Come già insegnava RUBINO, D.: *Le associazioni non riconosciute*. Milano (1952): Giuffrè, p. 220, le sanzioni possono essere ammesse «purchè non contraddicano a norme cogenti di legge o dell'ordine pubblico o al buon costume». Inoltre, sul ruolo delle sanzioni disciplinari

dei confini del sistema giuridico e di esso è attuazione. Il fenomeno sportivo, che rappresenta una manifestazione del potere autonomo concesso ai consociati, non può che rispondere alla medesima logica, essendo sottoposto ai medesimi limiti. In questi termini deve essere inteso il riferimento all'autonomia dell'ordinamento sportivo, il quale è un insieme di regole private in relazione con l'ordinamento giuridico, negli stessi termini nei quali lo è l'autonomia privata. La giustizia sportiva, come la giustizia arbitrale, si colloca nell'ampio esercizio dell'attività giurisdizionale così come definito dall'ordinamento costituzionale. L'esercizio di tale potere è sottoposto al rispetto dei principi del giusto processo⁵⁸. Terzietà e imparzialità del giudice⁵⁹, diritto al contraddittorio⁶⁰, sono alcune delle garanzie costituzionali che la giurisdizione deve assicurare nella cura degli interessi coinvolti⁶¹. Garanzie, quest'ultime, che non sembra siano pienamente assicurate nella giustizia sportiva, anche alla luce delle più recenti riforme in materia⁶².

Ancora lunga, pertanto, appare la strada verso il superamento del retaggio che vede nell'autonomia dell'ordinamento sportivo una separazione di questo dall'intero sistema giuridico. I punti di contatto tra vicenda sportiva e ordinamento giuridico si manifestano soltanto in occasione di violazione di diritti soggettivi e interessi legittimi. Facendo intendere che esistano delle espressioni dell'attività sportiva del tutto irrilevanti per l'ordinamento, quasi non siano fatti giuridici. Viceversa, è evidente che con difficoltà sono ipotizzabili fatti relativi all'esercizio dell'attività sportiva, manifestazione di libertà costituzionali espressione del valore della persona, che non coinvolgano interessi dell'individuo, cristallizzati in situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento. Ciò non toglie che la sussidiarietà non possa attribuire alla regola sportiva di provvedere alla cura di detti interessi. Questo a patto che la conformazione avvenga in piena armonia con l'assetto valoriale posto a fondamento del sistema. Ecco perché non si può contestare che la competenza a decidere in materia di provvedimenti disciplinari nell'esercizio dell'attività sportiva sia affidato, anche in modo riservato, a organi sportivi appositamente previsti. È legittimo, al contrario, lamentare che l'esercizio dell'attività disciplinare si manifesti in spregio di valori

nel fenomeno associativo, sia concesso il rinvio a D'AMBROSIO, M.: "Art. 24", in AA.VV. *Delle persone*. Artt. 11-73 (a cura di A. BARBA e S. PAGLIATINI), *Commentario del codice civile* (diretto da E. GABRIELLI). Torino (2014): Utet, p. 230 ss.

⁵⁸ Si parla di «civiltà» della giustizia sportiva e in questi termini v., RIGAUX, F.: "Il diritto disciplinare dello sport", cit., p. 404; nonché ANGELONE, M.: "La «civiltà» della giustizia disciplinare sportiva", in questa rivista.

⁵⁹ Art. 3, comma 3, codice della giustizia sportiva.

⁶⁰ Art. 2, comma 2, codice della giustizia sportiva.

⁶¹ Sul ruolo dei valori costituzionali nell'esercizio della giurisdizione, si rinvia a PERLINGIERI, P.: *Funzione giurisdizionale*, cit., 25 ss.

⁶² BASILICO A.E.: "La riforma della giustizia sportiva", *Giornale dir. amm.* (2014), p. 647.

costituzionalmente garantiti. Le sanzioni disciplinari sportive, quali provvedimenti emessi in forza di un potere giurisdizionale, seppure esercitato mediante uno strumento di attuazione privato, incidono su interessi di rilevanza costituzionale protetti dall'ordinamento. La cura di questi, anche se rimessa a una decisione 'privata', è sempre affidata al controllo dell'ordinamento ed è 'sempre' ammesso il ricorso al giudice statale, il quale non può avere limiti a conoscere il provvedimento lesivo. La sanzione disciplinare è un atto di autonomia privata e, dunque, un atto negoziale la cui validità resta sindacabile.

